

La promozione della qualità del lavoro in Emilia-Romagna: il contesto e le scelte legislative regionali

di Giuseppe Drei*

Sommario

1. Il cielo natale della legge regionale 17/2005. – 2. Autonomia ed alternative. – 3. Una legge “esterna” alla legge 30/2003. – 4. Le scelte di fondo.

1. Il cielo natale della legge regionale 17/2005

La legge della Regione Emilia-Romagna che detta “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” è stata approvata dall’Assemblea legislativa regionale il 26 luglio del 2005 e pubblicata il 1° agosto, con il n. 17, e costituisce, ad eccezione dei provvedimenti relativi all’assetamento di bilancio ed all’adeguamento ad indicazioni comunitarie dell’ordinamento del sistema fieristico, il primo atto legislativo della legislatura regionale in corso.

In realtà la sua genesi, così come il processo formale di concertazione e l’avvio dell’iter per l’esame da parte della Commissione assembleare e dell’Aula, risalgono agli ultimi mesi del 2004, dello stesso anno cioè contrassegnato dall’approvazione di altre leggi regionali di ampio respiro, che possono considerarsi costitutive della “nuova” Regione.

Ci si riferisce, in particolare, alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e

(*) Dirigente all’organizzazione e supporto ai tavoli di concertazione e partenariato istituzionale - Direzione generale cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna.

semplificazione. Rapporti con l'Università", alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale", ed alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2".

Lo stesso anno 2004 è stato contrassegnato dall'approvazione (dopo un iter particolarmente lungo e complesso) da parte del Consiglio regionale di quella che poi diventerà la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna".

La l.r. 17/2005 nasce in un contesto istituzionale contrassegnato dalla possibilità per le Regioni di esercitare la propria competenza legislativa concorrente in un più ampio spettro di materie, nonché, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, dall'esigenza e dall'intenzione di avvalersi di questa grande opportunità, aperta dalla riforma del Titolo V della Costituzione operata con la legge cost. 3/2001, attraverso la redazione di un progetto di riforma contrassegnato anche da un profilo alternativo o, quantomeno, distinto rispetto alle scelte operate dall'Esecutivo nazionale all'epoca in carica.

In questo senso la l.r. 17/2005 appare svolgere un ruolo costitutivo. E svolgerlo in una duplice direzione, intendendo corrispondere sia alla (ri-)definizione del quadro normativo della Regione Emilia-Romagna sul lavoro – proponendosi, peraltro, in tal senso di costituire un Testo unico e sostituendo le tre leggi regionali precedenti ⁽¹⁾ – sia alla declinazione di obiettivi diversi rispetto a quelli del Governo e di una strategia ad esso alternativa, come tale mutuabile tanto da altre realtà regionali quanto da possibili diverse maggioranze parlamentari.

(1) Si tratta della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 "Misure di politica regionale del lavoro", della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego" e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate".

2. *Autonomia ed alternatività*

Il rapporto fra la l.r. 17/2005 e le norme caratterizzanti, nell'ambito delle politiche del lavoro, la precedente legislatura nazionale, vale a dire la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" ed il relativo decreto legislativo di attuazione 10 settembre 2003, n. 276, è, in effetti, contrassegnato dalle dimensioni dell'autonomia e dell'alternatività, da misurarsi rispetto alle opportunità, ampie, ed ai vincoli, comunque esistenti, derivanti dalla natura concorrente della competenza legislativa regionale in materia.

A ben vedere la l.r. 17/2005 non propone misure o disposizioni di per sé in contrasto con la citata legge 30/2003, quindi, come tali, non facilmente giustificabili sul piano della legittimità nonché foriere di possibile contenzioso avanti la Corte costituzionale, quanto piuttosto obiettivi, misure, interventi e soluzioni operative che corrispondono a finalità e a metodologie alternative rispetto a quelle proposte sul piano nazionale, in particolare dal d.lgs. 276/2003, su punti cruciali quali: il ruolo dei servizi per il lavoro; l'autorizzazione all'intermediazione; l'inserimento lavorativo delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio; gli aspetti formativi dell'apprendistato.

Già il titolo della legge regionale va in questa direzione, introducendo a fianco del tradizionale tema della promozione dell'occupazione, già presente in altre norme regionali ⁽²⁾, il chiaro obiettivo della "qualità" del lavoro, distinto anche se giustapposto a quelli della sua "sicurezza" e "regolarità".

La specificità di questo obiettivo è testimoniata non solo e non tanto dalla presenza del Capo VII della legge, dedicato appunto a "Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", quanto piuttosto dagli espliciti richiami contenuti nell'articolato ai temi

(2) Il Titolo II della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 "Norme di politica regionale del Lavoro" era, infatti, dedicato alla "Promozione dell'accesso al lavoro".

della stabilizzazione del lavoro, della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro e dell'integrazione con gli strumenti della formazione professionale oggetto della l.r. 12/2003 ⁽³⁾ e dallo stesso testo dell'articolo 1 (intitolato "Principi"), ove si afferma che la Regione "contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità".

L'intenzione e l'esito di alternatività, che si traduce in differente, ed in alcuni casi opposta direzione, piuttosto che in diretto ed esplicito contrasto con la disciplina statale, è senza dubbio determinata, in larga misura, per la l.r. 17/2005 dal fatto di proporsi come legge regionale e di essere stata elaborata sia dopo la riforma del Titolo V della Costituzione sia dopo l'"esplicitazione" con il d.lgs. 276/2003 della delega operata dalla legge 30/2003.

3. Una legge "esterna" alla legge 30/2003

La l.r. 17/2005 è, senza dubbio, una legge voluta da una Giunta ed approvata da una maggioranza assembleare di centro-sinistra in attuazione di competenze derivanti da una riforma costituzionale votata da un Parlamento caratterizzato dal medesimo orientamento politico. Il legislatore regionale ha pertanto inteso attuare tali nuove competenze prescindendo il più possibile sul piano formale (ma entro i limiti costituzionalmente consentiti) dalle previsioni della legge 30/2003 e del d.lgs. 276/2003. Quest'ultimo, d'altro canto, viene citato all'interno della legge regionale sette volte e solo nei Capi relativi all'apprendistato ed ai servizi per l'impiego, con lo scopo di richiamare puntualmente specifici istituti (come l'apprendistato professionalizzante o le autorizzazioni regionali all'intermediazione) ed, addirittura,

(3) Recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro".

per individuare soluzioni opposte a quelle previste dallo stesso d.lgs. 276/2003 ⁽⁴⁾.

La l.r. 17/2005 è, quindi, anche una legge che opera all'esterno del perimetro definito con la legge 30/2003, sia pure nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale – fra i quali evidentemente non può rientrare il d.lgs. 276/2003 nella sua interezza – e dell'ordinamento dell'Unione europea (richiamati in quest'ordine nell'*incipit* dell'articolo 1, comma 1); quest'ultima, del resto, può contare su dieci ricorrenze nel corpo dell'intera legge, distribuite in più Capi, da quello dedicato ai principi a quelli sulle funzioni delle Regioni e delle Province e sulle Politiche attive per il lavoro.

4. *Le scelte di fondo*

Le scelte di fondo dichiarate nella relazione al progetto di legge regionale evidenziano chiaramente l'intenzione della Regione Emilia-Romagna di collocarsi all'esterno del perimetro, del campo d'azione e delle indicazioni date dalla legge 30/2003 e dal d.lgs. 276/2003.

Questo vale per la chiara e ripetuta intenzione di correlare l'azione regionale alla strategia europea per l'occupazione, ed in particolare, alle opzioni accolte nel Consiglio di Lisbona (di cui il progetto di legge intende essere la traduzione regionale);

(4) È il caso del richiamo operato all'articolo 32, comma 1, lettera c), ove, rimarcando l'attribuzione alle autonomie locali delle competenze sulla certificazione dello stato di disoccupazione, si dispone che: Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144", ed in particolare: a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 181 del 2000, *anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.*

per il richiamo esplicito, nel caso del tema delicato e cruciale delle misure per la stabilizzazione del lavoro, alla “coerenza con i principi e gli obiettivi dell’Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro” (cfr. art. 13); e, ancora, per la riproposizione degli obiettivi, dei principi e della terminologia dell’Unione europea rispetto alla responsabilità sociale dell’impresa (cfr. art. 45), proponendo anche in questo caso una direzione alternativa a quella individuata dal legislatore statale.

Ma la scelta di collocarsi al di fuori del terreno e delle opzioni compiute a livello nazionale è testimoniata anche dalle soluzioni proposte dalla legge regionale sui punti oggetto del ricorso avanzato dinnanzi alla Corte costituzionale, unitamente ad altre Regioni e Province autonome, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del d.lgs. 276/2003. Un confronto conclusosi con la sentenza della Corte n. 50 del 2005, per molti punti deludente rispetto alle richieste delle Regioni ed alle motivazioni da esse proposte. La sentenza, infatti, accoglie solo alcune delle criticità rilevate dalle Regioni e fra queste, forse quella più rilevante è rappresentata dall’illegittimità dell’articolo 60 del d.lgs. 276/2003 che introduceva l’istituto del “tirocinio estivo”. Va rilevato però che il ricorso atteneva, ovviamente, i soli punti rispetto ai quali le Regioni e province autonome potevano avanzare profili di invasione della propria sfera di competenza, senza toccare, per esempio, il vasto campo delle nuove forme contrattuali introdotte con la legge 30/2003.

Tuttavia, l’esito del ricorso risulta più vantaggioso per le ricorrenti di quanto sembri a prima vista, se si considera che il d.lgs. 251/2004⁽⁵⁾ aveva nel frattempo modificato lo stesso d.lgs. 276/2003 in alcune parti dell’articolo 6, anticipando il

(5) Recante “Disposizioni correttive del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

probabile esito della sentenza e ridefinendo con chiarezza il ruolo e le autonomie regionali rispetto all'intermediazione di lavoro ⁽⁶⁾.

Così vale per le stesse motivazioni adottate dalla Corte costituzionale rispetto all'apprendistato. Le richieste regionali non sono state accolte, ma è stato con chiarezza ribadito che essendo l'apprendistato un contratto nel quale gli aspetti formativi sono consustanziali alla stessa definizione dell'istituto, non possono in alcun modo essere disconosciute le competenze esclusive delle Regioni proprio rispetto alla dimensione formativa del contratto.

Il testo del progetto di legge presentato dalla Giunta regionale nel novembre del 2004 (quindi successivo alla presentazione del ricorso, ma antecedente la sentenza) conteneva in realtà un solo punto nel quale le ragioni del ricorso venivano tradotte in un testo direttamente in contrasto con il d.lgs. 276/2003, laddove provvedeva a dettare misure di contenimento delle disposizioni previste dall'articolo 13 dello stesso decreto per l'inserimento di lavoratori svantaggiati.

Anche questo punto, tuttavia, si è poi tradotto in formulazioni diverse nel testo finale della l.r. 17/2005, posto che nel frattempo la legge 80/2005 ⁽⁷⁾ ha modificato radicalmente le possibilità di intervento delle Regioni su tale materia, abrogando il comma 6 dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003 (che subordinava a norme regionali o a convenzioni fra le agenzie di somministrazione di lavoro ed i Comuni, le Province o le Regioni l'utilizzo delle modalità di inserimento previste da quello stesso articolo).

È, inoltre, assai importante rilevare che le differenze fra il testo del progetto di legge approvato dalla Giunta dell'Emilia-Romagna nel novembre del 2004, vale a dire verso la fine della VII legislatura regionale, e quello riproposto nel giugno

(6) Sulla base di tale modifica la Corte ha infatti potuto dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6.

(7) Legge di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", il cui articolo 1-bis è, appunto, dedicato alle modifiche al d.lgs. 276/2003.

del 2005, all'inizio dell'VIII, sono relative solo a due oggetti rispetto ai quali la legge 80/2005 aveva introdotto innovazioni, vale a dire l'inserimento dei lavoratori svantaggiati, oggetto del già richiamato articolo 13 del d.lgs. 276/2003, e l'apprendistato professionalizzante, rispetto al quale la citata legge n. 80 ha aggiunto un nuovo comma all'articolo 49 del decreto. Anche questo confronto induce a ritenere più significativo il ruolo svolto, nell'evoluzione del progetto di legge, dalla legge 80/2005 rispetto a quello della sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005.

Tutti gli altri passaggi nei quali appare con maggiore evidenza la scelta alternativa compiuta dalla Regione Emilia-Romagna nel campo delle politiche del lavoro sono invece connotati dal carattere di costruzione autonoma, separata, distinta e distante rispetto al disegno della legge 30/2003.

Così, ad esempio, l'articolo 22 della l.r. 17/2005 definisce, rispetto all'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, una modalità diversa e più selettiva per il computo delle persone disabili inserite in cooperative sociali a seguito di commesse con imprese soggette agli obblighi della legge 68/1999. Una modalità che sopravvive ad eventuali modifiche al decreto n. 276/2003, che impedisce comunque l'applicabilità del suo discusso articolo 14 ⁽⁸⁾ e che poggia su obiettivi e modalità operative diverse.

(8) Tale articolo consente di computare, ai fini degli obblighi previsti dalla legge 68/1999, i disabili inseriti in cooperative sociali di tipo B a fronte di commesse con imprese. Tuttavia, la soluzione fornita dal d.lgs. 276/2003 (al di là, peraltro, della sua sostanziale mancata applicazione sull'intero territorio nazionale) non sembra corrispondere ai problemi non risolti dall'articolo 12 della legge 68/1999, vale a dire, all'inserimento lavorativo delle persone disabili con maggiori difficoltà di collocamento, aprendo, invece, una via surrettizia ed immotivatamente privilegiata (per alcune imprese, ma in concreto per i disabili) di copertura degli obblighi di assunzione delle categorie protette: l'assenza di indicazioni rispetto all'ammontare delle commesse o alle caratteristiche delle persone disabili o alla loro individuazione o, peggio ancora, al ruolo dei servizi per l'impiego rischia di orientare verso gli inserimenti nelle cooperative sociali quei collocamenti che in molte realtà – come in Emilia-Romagna, ma tutto il Nord ed il Centro Italia è in queste condizioni – avvengono secondo le forme ed i canali ordinari, cioè attraverso assunzioni da parte del datore di lavoro obbligato.

La scelta compiuta dalla Regione Emilia-Romagna è, infatti, diretta a creare, attraverso la triangolazione tra impresa committente, cooperativa sociale che assume il lavoratore disabile e servizio provinciale per il lavoro, opportunità di occupazione “aggiuntive” rispetto a quelle realizzate con gli strumenti ordinari del collocamento mirato, subordinando la computabilità degli inserimenti realizzati mediante le cooperative sociali alla presenza di convenzioni specifiche con le Province e le imprese nonché alla disponibilità dello stesso disabile, prevedendo che il costo delle commesse sia calcolato sulla base del CCNL impiegato dalle imprese committenti (con una maggiorazione), e riservando questa opportunità ai disabili gravi.

Analoghe riflessioni possono essere compiute per le soluzioni accolte dalla legge regionale sui servizi per il lavoro, sia per l’accreditamento, sia per le autorizzazioni regionali, o, nel caso dell’apprendistato, per l’opzione compiuta in favore della coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e delle certificazioni.

Si veda, in proposito, nel capo VI, relativo ai “Servizi per il lavoro”, l’articolo 32, il quale definisce il Sistema regionale dei servizi per il lavoro, declinandone finalità e funzioni ed individuando le istituzioni ed i soggetti che lo costituiscono (“le Province e i soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro”).

Il successivo articolo 35 stabilisce, al comma 1, che “La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e per l’eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all’articolo 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all’articolo 33, comma 1”, nel quale si stabilisce che “Le Province svolgono direttamente le funzioni [richiamate, *n.d.r.*] ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province, al fine di completare la gamma,

migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti”.

Appare evidente la scelta, compiuta dalla Regione, diretta ad incentrare la propria attenzione sul sistema dei servizi per l'impiego ricondotti ad indirizzo pubblico (le Province e la Regione), e gestiti attraverso l'apporto di soggetti pubblici (i Comuni) e sui servizi forniti da privati rispondenti a standard qualitativi e sottoposti ad un processo di accreditamento. Il campo dei soggetti che svolgono i servizi per il lavoro ed in particolare di intermediazione è, senza dubbio, più ampio di quello degli enti territoriali e comprende le Università, le agenzie di somministrazione ed i soggetti autorizzati all'intermediazione. La l.r. 17/2005 non se ne dimentica, anzi, individua esplicitamente obiettivi e strumenti per la collaborazione con il sistema regionale (del quale fanno parte, come abbiamo visto, anche i soggetti privati accreditati), sul quale, comunque, concentra la propria attenzione, con l'intento di qualificarne l'attività.

Sul terreno delle autorizzazioni regionali all'intermediazione, le scelte compiute dalla l.r. 17/2005 sono ancora più incisive, stabilendo la legge puntuali limiti (rispetto alla platea dei destinatari dell'attività di intermediazione) per i soggetti che possono accedere all'autorizzazione regionale, quali Comuni, Scuole e Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'articolo 40 stabilisce infatti, al comma 2, che questi soggetti “possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:

- a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
- b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
- c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri

allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione”.

Quanto al tema della formazione per l'apprendistato professionalizzante, l'articolo 29 dedica particolare attenzione alla coerenza con il sistema formativo regionale, stabilendo che “... la Giunta regionale... definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro” e definendo come “formale” la formazione “attuata mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale”.

Lo stesso carattere di autonomia ed alternativeità presentano le norme dedicate alla concertazione con le parti sociali ed al confronto interistituzionale, segnando, in questo caso, una differenza non tanto rispetto a previsioni normative, ma alle prassi ed alle modalità del processo di assunzione delle decisioni che hanno caratterizzato il quinquennio del precedente governo.

Può essere il caso di ricordare, oltre al costante richiamo al ruolo attribuito dalla l.r. 17/2005 alle sedi formali di concertazione per l'adozione dei numerosi provvedimenti applicativi, anche la disposizione (art. 7) relativa alle Conferenze provinciali per il lavoro, finalizzata alla promozione di luoghi e forme di condivisione delle programmazioni pubbliche che hanno implicazioni dirette sulle politiche del lavoro.

L'orientamento a porsi al di fuori del terreno della legge 30/2003 e del d.lgs. 276/2003 si ritrova anche nella parte della legge dedicata ad un argomento classico di intervento della

regolazione regionale, quali le misure, formative e non, delle politiche attive del lavoro. La Sezione II del Capo III della l.r. 17/2005 è esplicitamente orientata alla promozione e qualificazione dell'occupazione ed ospita gli articoli relativi al sostegno alla stabilizzazione del lavoro.

In questo caso la legge regionale dell'Emilia-Romagna si colloca "altrove" rispetto agli indirizzi nazionali sia perché opera "altrimenti" sia perché è orientata verso finalità diverse da quelle della legge 30/2003.

L'"altrimenti" è articolato in strumenti connotati da innovatività, quali gli assegni di servizio (peraltro, per ora, ancora non applicati), o anche tradizionalmente appannaggio dell'intervento regionale, come gli incentivi. L'"altrove" è costituito dagli obiettivi delle politiche attive, in particolare di alcuni strumenti, quali gli assegni di servizio e gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, chiaramente alternativi al modello di mercato del lavoro proposto dalla legislazione nazionale.

Non ci si deve nascondere che, al di là dell'intenzione di volere rappresentare il Testo unico della Regione Emilia-Romagna sul lavoro, la scelta compiuta con la l.r. 17/2005 di costruire una via autonoma per la promozione della piena e buona occupazione, alternativa a quella nazionale (negli intenti e negli obiettivi), rappresenta sì una delle motivazioni che la possono rendere esemplare e costitutiva di un sistema federalistico, ma si caratterizza anche come un'opzione che obbliga, per l'attuazione della legge stessa, al confronto attento con il quadro che verrà determinato dalla nuova programmazione dei fondi strutturali e dalle eventuali riforme della normativa sul lavoro operate a livello nazionale.

Disposizioni nazionali che adottassero, con gli strumenti propri dell'intervento dello Stato, nuove e diverse misure di incentivazione o di sostegno della stabilizzazione e delle politiche di conciliazione potrebbero *de facto* superare la l.r. 17/2005, trasformandone o, al contrario, diffondendone alcune previsioni a livello nazionale.

Analogamente, le reali disponibilità finanziarie che caratteriz-

zeranno la programmazione dei fondi U_E nel periodo 2007-2013 saranno un elemento imprescindibile per la definizione puntuale degli strumenti di applicazione cui costantemente rinvia la stessa l.r. 17/2005.

D'altro canto, federalismo non significa agire prescindendo dal quadro nazionale o europeo, ma operare in autonomia rispetto a quel quadro.